

n. 1357-1/2024 Ruolo P.U.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO**

riunito in Camera di Consiglio in data **07.11.2024** nelle persone dei seguenti Magistrati:

-Presidente

- Giudice

- Giudice rel.

nel procedimento n. **1357-1/2024 Ruolo PU** per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

- ricorrente in proprio-

Gestore della Crisi:

- OCC Segretariato Sociale sede di Nerviano

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso depositato in data **29.10.2024** da
per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso che la parte ricorrente è residente in e quindi il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale adito;

rilevato che la parte ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII in quanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della parte ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che la stessa non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di un indebitamento indicato nella relazione del Gestore di complessivi **euro 1.910.249,55**, composto come da prospetto di pag. 19 della predetta relazione, come segue:





Creditore	Importo privilegio ipotecario	Importo privilegio	Importo chirografo	Importo Totale creditore
		€ 7.120,00		€ 7.120,00
	€ 717.065,06	€ 1.070.436,29	€ 15.972,16	€ 1.803.473,51
	€ 47.030,04			€ 47.030,04
			€ 34.460,00	€ 34.460,00
			€ 17.604,00	€ 17.604,00
			€ 493,00	€ 493,00
TOTALE PASSIVO	€ 764.095,10	€ 1.077.556,29	€ 68.508,16	€ 1.910.149,55

ingente indebitamento, come meglio illustrato nel ricorso, derivante dalla pregressa attività imprenditoriale esercitata dalla parte ricorrente, dapprima mediante impresa individuale cancellata in data 13.02.1997, poi quale socio accomandatario della cancellata in data 01.03.2013; a tanto si aggiunga che, nel corso degli anni, per far fronte alla sua esposizione debitoria e alla carenza di liquidità, l'istante ha contratto finanziamenti con varie società finanziarie, tra le quali gli attuali creditori aggravando ulteriormente la propria posizione debitoria;

evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII; considerato, con riferimento all'ATTIVO, che la ricorrente:

è proprietaria di immobile (appartamento) sito in per la quota 50% (la restante quota nella titolarità della sorella); quota il cui valore nella relazione è stato indicato in euro 66.500,00;

non svolge attività di lavoro dipendente e, all'attualità, è amministratore unico della di cui è socia unica, riferendo di aver percepito sino al mese di aprile 2024, quale compenso per l'attività di un importo di circa euro 1.500,00 al mese, riferendo nel ricorso, essere stato però "sospeso per perdita di importanti clienti";

quanto alle partecipazioni societarie, la ricorrente, risulta, pertanto, titolare della quota del 100%, come testè riferito, della e del 70% della società in liquidazione dal 2004;

osservato che la ricorrente vive in presso la casa coniugale di proprietà esclusiva del marito, che è pensionato, nonché percettore di reddito da attività di impresa (settore e che possono escludersi dalla liquidazione gli arredi dell'abitazione essendo gli stessi di proprietà del marito e, nella prospettazione dell'OCC, comunque privi di valore economico;

come da relazione del Gestore, la ricorrente non è titolare di beni mobili registrati;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi nominato dall'OCC, il quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;





evidenziato che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;

valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

nomina Giudice Delegato

nomina liquidatore

ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

asigna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che il liquidatore aggiorni il giudice delegato in ordine alla situazione afferente la percezione o meno dei redditi da impresa, che nel ricorso si riferiva essere stati temporaneamente – “sospesi” e conseguentemente depositi, quanto prima, al giudice delegato istanza per assumere le determinazioni ex art. 268 co. 4 CCII, con la documentazione a corredo;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione l'arredo dell'immobile ove risiede il nucleo familiare;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di

riserva, *ut supra*, al giudice delegato la determinazione della quota di reddito da sottrarre alla liquidazione ex art. 268 comma 4 lett. b) esortando sin d'ora il liquidatore a fornire indicazioni utili a tal fine;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente





sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se la ricorrente sta cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC; dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Milano.

Manda alla cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore.

Milano, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile del 07.11.2024

Il giudice relatore

Il Presidente.

